AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 27/01/2009

OGGETTO: **Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari e l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia per la collaborazione in materia di Diagnostica Istocitopatologica a favore dei pazienti assistiti dalla ASL n. 2**

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di gennaio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Mura

[redacted]

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 100 del 3 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;

TENUTO CONTO che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 8 settembre 2007, data di stipulazione del relativo contratto;

VISTO il D. Lgs. del 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";

VISTA la nota prot. 14373 del 30.12.2008 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia chiede, nelle more della definizione dell'iter procedurale per la formalizzazione di nuova convenzione, di prorogare, fino al 28 febbraio 2009, la convenzione con la Struttura di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari al fine di garantire l'esecuzione degli esami di diagnostica istocitopatologica;

VISTA la nota prot. 14406 del 31 dicembre 2008 con la quale l'Azienda Ospedaliero – Universitaria comunica all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto convenzionale, la disponibilità a prorogare fino al 28 febbraio 2009 la Convenzione per l'esecuzione degli esami di diagnostica istocitopatologica, fatta salva la possibilità di concludere un nuovo accordo complessivo per la regolamentazione delle attività;

CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia intende svolgere autonomamente la citata attività, procedendo nel tempo all'assunzione del personale necessario ed appaltando conseguentemente le forniture delle relative dotazioni strumentali e dei beni consumabili e che, a tal fine le due Aziende hanno concordato i termini del detto accordo per il futuro;

[redacted]

RITENUTO indispensabile stipulare apposita Convenzione per la Struttura di Anatomia Patologica Aziendale, secondo lo schema che si ritiene di approvare come allegato, con l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia al fine di garantire l'esecuzione degli esami di diagnostica istocitopatologica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1 di stipulare apposita convenzione, secondo lo schema che si ritiene di approvare come da allegato che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, per il Servizio di Anatomia Patologica Aziendale che garantirà l'esecuzione degli esami di diagnostica istocitopatologica;

2 di incaricare gli uffici competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata.	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria.
Nome Struttura _____ Sigla Responsabile [redacted] _____ Estensore _____	_____

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29/01/09 per la durata di quindici giorni.

[redacted]

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari **Rep. n.**_____
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia **Rep. n.**_____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI DIAGNOSTICA ISTOCITOPATOLOGICA A FAVORE DEI PAZIENTI ASSISTITI DALLA ASL 2.

L'anno duemila**nove**, il giorno _____ del mese di gennaio, tra:

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (nel seguito **ASL 2**), con sede in Olbia nella Via Caduti sul Lavoro n. 35 , C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante Dottor Giorgio Lenzotti nato a Tortolì (NU) il 12.08.1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L. n. 2, in esecuzione della Deliberazione n. _____ del _____;

e

l'**Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari** (nel seguito **A.O.U.**), con sede in Sassari in Via Coppino, 26, in persona del Direttore Generale legale rappresentante Dottor Renato Mura nato a Paulilatino il 31.10.1945 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.O.U., in esecuzione della Deliberazione n. _____ del _____;

PREMESSO :

- Che nell'ASL 2 non risulta ancora strutturato il Servizio di Anatomia Patologica;
- Che l'ASL 2, al fine di garantire l'esecuzione degli esami di diagnostica istocitopatologica, ha precedentemente fatto ricorso alla collaborazione dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, come da Convenzione decorrente dal 01.01.2005 e prorogata, con consenso espresso delle parti, alla data del 31.12.2008;
- Che, per il futuro, l'ASL 2 intende svolgere in modo autonomo dette attività e, a tal fine :

[redacted]

[redacted]

a) sta procedendo all'assunzione del personale necessario (n. 2 Dirigenti Medici e n. 3 Tecnici di Laboratorio);
b) sta appaltando le forniture delle relative dotazioni strumentali e dei beni consumabili;
c) sta predisponendo i locali che dovranno essere adibiti a dette attività;

- Che, pertanto, onde assicurare la regolare prosecuzione del servizio, nelle more del completamento delle attività di cui ai precedenti punti b) e c), si rende necessario proseguire nel rapporto professionale con l'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Sassari relativamente all'utilizzo dei beni strumentali, alla fornitura dei consumabili ed all'utilizzo dei locali all'uopo ivi attrezzati;
- Che a tal fine è stata chiesta la disponibilità a proseguire nella collaborazione all'A.O.U., alla quale, a seguito dei mutamenti organizzativi introdotti nel SSR, afferisce attualmente il predetto Istituto;
- Che la logica sottesa alla ridefinizione del predetto rapporto di collaborazione è comunque ispirata all'intendimento rappresentato dall'ASL 2 di porre in essere una soluzione temporanea atta a consentire la graduale e progressiva autonomia nella gestione del servizio da parte della medesima, che si potrà raggiungere presumibilmente nell'arco di un triennio;
- Che per consentire la copertura finanziaria delle prestazioni rese dalla data della scadenza della precedente convenzione (31.12.2008) alla data del 31.01.2009, si applicheranno i parametri indicati nella precedente convenzione succitata, che si intende quindi integralmente richiamata e , per tale periodo, fatta propria dalle parti;

Articolo 1. Oggetto della convenzione.

Con il presente contratto, l'ASL 2 e l'A.O.U. convengono di consentire l'esecuzione dell'attività di Diagnostica Istocitopatologica necessaria per i pazienti assistiti dalla medesima ASL 2, presso le strutture della seconda, data l'impossibilità pratica, per i motivi descritti in premessa, di materiale effettuazione degli esami in oggetto nell'ambito delle strutture della prima, fino a quando non saranno stati completati i lavori di adeguamento dei locali e non saranno stati aggiudicati gli appalti per le forniture di beni strumentali e di beni consumabili.
Pertanto, il personale specializzato incaricato dall'ASL 2, indicato in premessa e che, con separate comunicazioni sarà specificamente individuato dall'ASL 2 con i necessari dati anagrafici, è autorizzato dall'A.O.U. ad operare presso l'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica per l'effettuazione degli esami, utilizzando le dotazioni tecniche ivi presenti necessarie all'espletamento degli stessi ed usufruendo degli spazi fisici dell'Istituto anche ai fini personali indispensabili per

l'espletamento dell'attività lavorativa (ad esempio, spogliatoi). La ASL 2 garantirà che il detto personale abbia le coperture assicurative obbligatorie, l'assicurazione RCT – RCO e l'assicurazione infortuni (compresi quelli per gli spostamenti in missione tra le sedi operative delle due aziende necessari per l'espletamento delle attività di cui al successivo art. 2 della presente convenzione).
Nelle more della nomina del responsabile del Servizio di Anatomia Patologica dell'ASL 2, l'A.O.U. provvederà, di concerto con l'ASL 2, ad individuare un referente, scelto tra i sanitari che prestano servizio nell'Istituto di Anatomia Patologica.
Il personale delle Aziende coinvolto nell'attività oggetto del presente accordo, che sarà appunto, anche a tale fine, specificamente individuato, è autorizzato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti per le attività istituzionali, ai fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, lo stesso personale è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, salvo nei casi previsti dall'ordinamento.

Articolo 2. Tipologia di prestazioni e quantificazione.

Le prestazioni che, in esecuzione della presente convenzione, il personale incaricato dalla ASL 2 potrà effettuare presso la struttura dell'A.O.U., sono delle tre seguenti tipologie:

1. Istocitopatologia : esecuzione degli esami istologici e citologici inviati dai Presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL 2; nonché esecuzione degli esami istologici (intraoperatori) con visione estemporanea da eseguire invece nelle strutture ospedaliere della ASL 2 secondo modalità organizzative che verranno concordate in esecuzione della presente convenzione dai direttori sanitari delle due aziende, su proposta del referente su menzionato;
2. Pap Test : esecuzione degli esami citologici cervico- vaginali inviati dai Presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL 2;
3. Indagini aggiuntive: esecuzione di tutte le indagini morfologiche, istochimiche, immunoistochimiche, ultrastrutturali e di biologia molecolare che si rendessero necessarie, nel caso specifico, per addivenire ad una esatta definizione del processo morboso.

Per quanto riguarda la quantificazione delle prestazioni in oggetto, che è necessario determinare ai fini delle stime dei beni che saranno utilizzati, il parametro annuo di riferimento è dato dai dati riferiti all'anno 2008 già in possesso dell'Istituto e della

ASL 2 (vedasi prospetto riepilogativo in calce alla presente) incrementati di una percentuale pari al 15 % in ragione del crescente e documentato aumento di fabbisogno nel tempo.

Articolo 3. Rimborso dei costi

A fronte delle prestazioni innanzi descritte, l'ASL 2 si impegna a corrispondere all'A.O.U. il rimborso di tutti i costi del materiale consumabile utilizzato per l'esecuzione degli esami in oggetto. Il predetto referente presso l'Istituto predisporrà apposito prospetto di stima di tali costi per ciascuna annualità (per l'anno 2009 entro il 15.2, per gli anni successivi entro il 30.11 dell'anno precedente), da sottoporre al direttore sanitario dell'A.O.U. che lo trasmetterà al direttore sanitario dell'ASL n. 2. Sarà cura dell'A.O.U. monitorare, tramite l'Istituto, la spesa effettivamente sostenuta per il materiale, comunicando possibilmente con cadenza mensile e comunque trimestrale alla ASL 2 i dati di consumo effettivo, ai fini del rimborso che sarà effettuato con cadenza trimestrale.
L'ASL 2 corrisponderà inoltre all'A.O.U. un importo forfetario annuale - per l'utilizzo degli spazi, delle attrezzature, del materiale di cancelleria, dell'energia elettrica, del servizio di pulizia, di smaltimento rifiuti e degli altri servizi generali in generale nonché per l'attività del referente di cui all'art. 1 - stabilito per l'anno 2009 in euro 12.000 (dodicimila) (stabilito secondo la stima di massima redatta dai servizi Tecnico ed Acquisti dell'A.O.U. e verificata ed accettata dall'ASL 2), e per ciascuna altra annualità da fissare, previa analoga stima, con separato accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza entro il 31.12 dell'anno precedente. I suddetti corrispettivi saranno pagati con cadenza trimestrale, previa emissione di apposita nota di debito relativa ai beni consumabili effettivamente utilizzati per il trimestre ed alla quota di compenso forfetario, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della nota.

Il corrispettivo per le attività svolte sarà liquidato dall'ASL 2 all'A.O.U. mediante versamento sul conto corrente presso il tesoriere della detta A.O.U., i cui dati saranno comunicati dall'A.O.U. con separata nota.

Articolo 4. Durata del contratto – eventuali modificazioni ed integrazioni

La presente convenzione ha durata massima di tre anni dalla stipulazione.
Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, sia in ragione dell'evolvere del processo di autonomia gestionale in corso presso l'ASL 2, sia alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

L'ASL 2 potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con preavviso di 45 giorni, ove la stessa fosse in grado di provvedere in modo completamente autonomo alle attività oggetto della convenzione.

Articolo 5 . Registrazione del contratto

La presente convenzione, scritta su cinque pagine, sarà registrata solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla.
Letto, confermato e sottoscritto,

in Olbia_____/____/_____presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia,
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Lenzotti

_____

_____

in Sassari il ____/____/____presso la sede dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria

Per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Renato Mura

_____

ANNO 2008 (dati prestazioni anatomia patologica ASL 2)	
TOTALE PAZIENTI	9787
TOTALE ESAMI	11625
TOTALE INDAGINI AGGIUNTIVE	5942

[redacted]